

Bologna, 09/05/2017

OGGETTO: DICHIARAZIONE F-GAS 2017 E MODIFICA VERIFICHE SU APPARECCHIATURE

C09052017

SCADENZE E MODALITA' D'INVIO

Si ricorda che il termine ultimo per l'invio della **Dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012**, riferita all'anno 2016, e contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, è il **31 maggio 2017**. Essendo la dichiarazione riferita all'anno 2016, le apparecchiature soggette rimangono le medesime dello scorso anno.

IMPIANTI E APPARECCHIATURE SOGGETTI A DICHIARAZIONE

Ai fini della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi considerati, sono quelli **FISSI** (cioè non in movimento durante il loro funzionamento), appartenenti alle seguenti tipologie:

- refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- condizionamento dell'aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell'aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello);
- pompe di calore (estraggono energia dall'ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate);
- sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito).

Inoltre, **ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra** contemplati dall'allegato I al Regolamento 842/2006 (l'elenco dei gas fluorurati lo trovate al seguente link: <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-aggiornato-delle-sostanze-da-considerare-ai-fini-della-dichiarazione>);

La dichiarazione dovrà essere inviata on-line attraverso il portale SINAnet, all'indirizzo: <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>

NOTA: gli impianti contenenti gas R22 NON ricadono all'interno della dichiarazione.

DATI DA COMUNICARE

L'Operatore ha l'obbligo di comunicare i seguenti dati:

- i dati identificativi (operatore, persona di riferimento, sede di installazione);
- il numero e la tipologia di apparecchiature presenti;
- le informazioni di dettaglio (tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell'anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell'anno di riferimento, motivo dell'intervento).

MODIFICHE SULLE SOGLIA PER L'OBBLIGO DI CONTROLLO PERDITE E TENUTA REGISTRI DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI FGAS A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2017

Dal 1 gennaio 2017 è entrata pienamente in vigore la parte del Regolamento Europeo numero 517/2014 sugli F-Gas ad effetto serra, relativa al controllo delle perdite ed alla tenuta del registro delle apparecchiature contenenti tali gas. È stato introdotto un nuovo parametro per stabilire la soglia di riferimento per l'obbligo di controllo delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, non basandosi più sul limite espresso in peso di F-Gas contenuto nel circuito, ma considerando l'impatto ambientale espresso in tonnellate di CO2 equivalente (valore da determinare e variabile in base al tipo di F-Gas considerato).

Fino al 31/12/2016 la soglia minima superata la quale bisognava effettuare la verifica delle perdite per le apparecchiature era di 3 kg di F-Gas, a prescindere dal tipo di gas; **dal 1/1/2017 l'obbligo di verifica riguarda le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, 10 tonnellate se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali.**

Tale modifica andrà chiaramente ad incidere anche sulla Dichiarazione F Gas 2018, relativa alle verifiche 2017.

Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali informazioni integrative. Qualora interessati, Aesis S.r.l. fornisce il servizio di consulenza nell'ambito di tale materia.

Cordiali saluti

Aesis S.r.l.

Tel: 051-500802 Fax: 051-4200682 Email: staff@aesisis.info